

COMUNE di NARZOLE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA MORTUARIA

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,

AFFIDAMENTO, DISPERSIONE

DELLE CENERI

e

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Testo approvato con delibera C.C. n. 39 del 28/07/2021

PARTE PRIMA DEI PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici nonché da enti e imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Gli Uffici Comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura delle persone, sono chiamati a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Art. 2 – Rapporto con l'Azienda Sanitaria Locale.

1. La competente A.S.L. vigila e controlla le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.
2. Il Comune coopera con l'ASL per l'attuazione dei principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione Piemonte e dal presente regolamento.
3. Il Comune, tramite il competente personale, effettua un monitoraggio periodico per garantire e, ove necessario, migliorare delle condizioni igienico-sanitarie del cimitero comunale.

Art. 3 – Autorizzazioni di Stato Civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dal vigente Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'ASL, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento dello Stato Civile.
3. Per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri si applica quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento;
4. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o ossa umane, si eseguono le procedure di legge.

PARTE SECONDA DEI PROCEDIMENTI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 4 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle

precedenti categorie e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

3. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice

Art. 5 – Attività necroscopica e funzioni del medico necroscopico

1. La compente A.S.L. individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo; essi dipendono dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio:
2. L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.
3. Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento.
4. I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinati dalla normativa vigente.
5. Della esecuzione del riscontro diagnostico ne viene data notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.
6. Presa visione della causa di morte, il medico necroscopo effettua la visita necroscopica (non prima delle quindici ore e successive trenta ore), né accerta la morte e/o denuncia all'autorità giudiziaria di cui si redige il certificato, nonché impone l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso; valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.
7. L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.
8. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusa ovvero quanto lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
9. L'A.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Art. 6 – Depositi di osservazione

1. Il Comune, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione già esistenti nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie, individua l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture,
2. In caso di decesso presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o private abitazioni per le quali l'ASL ha certificato l'antigenicità per lo svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie accreditate o gli obitori comunali.
4. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi come indicato dal DPR 223/1989, la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso all'obitorio, al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite per il commiato, previa

certificazione del medico curante, medico competente o direttore sanitario di struttura il quale attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

5. La salma può essere altresì trasportata, nel rispetto della normativa vigente e per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla sala del commiato, all'abitazione propria o dei famigliari.
6. Il trasporto della salma è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento; gli oneri derivanti sono a totale carico dei richiedenti.

Art. 7 – Servizi Necroscopici Comunali

1. La gestione dei depositi di osservazione e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.Lgs n. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria; essi hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.
2. Qualora le Aziende Ospedaliere o altra pubblica autorità dispongono l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
3. L'autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto autorizzativo da far pervenire al Servizio Cimiteriale.
4. La consegna dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, nonché il loro successivo trasporto sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
5. Prima che sia stato completato il periodo di osservazione, qualora venga richiesta l'esposizione della salma in luogo diverso da quello del decesso, l'autorizzazione del Comune al "trasporto in cassa aperta" è subordinata al parere conforme del medico competente, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 8 – Cura della Salma, Imbalsamazioni e Tanatoprassi

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazione in vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 (ventiquattro) ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'Ufficiale dello Stato Civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.
4. In attuazione della art.3, comma7, L.R. 15/2011, i trattamenti per l'imbalsamazione e di tanatoprassi del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'espletamento delle procedure per l'accertamento di morte.
5. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici abilitati all'esercizio della professione al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione corredata dall'indicazione del procedimento che si intende utilizzare, del luogo e ora del trattamento.
6. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari.
7. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 9 – Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio dello Stato Civile.

2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.
3. L'ASL competente provvede ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per la parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti nel cimitero per essere sepolti.

Art. 10 – Trasporti all'estero

1. I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.
La autorità competente per territorio rilascia di c.d. passaporto mortuario.
2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino, si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28.04.1938.

Articolo 11 - Principi generali dell'attività funebre

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura le seguenti prestazioni e forniture:
 - ✓ Disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - ✓ Vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
 - ✓ Trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'art. 5, c. 2, della L.R. 15/2011.
3. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune, in cui ha sede l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata; le imprese già esercitanti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
4. Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.

Art. 12 - Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
 - ✓ assistenza composizione della salma;
 - ✓ fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - ✓ prelievo da parte di operatori qualificati nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - ✓ trasporto con idoneo mezzo fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
 - ✓ noleggio celle di refrigerazione e accessori di base -catafalco, tavolino portafirme, ecc..
3. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede mensilmente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.
4. L'impresa nello svolgimento delle attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

5. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - ✓ Arredo camera mortuaria ove non vietato;
 - ✓ Vestizione e toeletta funebre e fornitura composizioni floreali;
 - ✓ Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
6. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
7. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Art.13 - Rapporti con le comunità religiose

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Art.14 - Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco disciplina i criteri di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
 - ✓ orari di svolgimento dei servizi, di arrivo al cimitero e i tempi per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nella camera mortuaria;
 - ✓ i giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - ✓ definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto e l'impiego di mezzi speciali necessari;
 - ✓ viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri e modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino "ambito urbano extra cimiteriale".
2. E' facoltà del Sindaco, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonie pubbliche.

Art. 15 - Trasporto funebre

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto funebre prevedono l'impiego di auto funebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
3. Il trasporto funebre, che inizia dal luogo ove si trova la salma, può prevedere un tragitto senza sosta fino alla destinazione per la sepoltura, oppure celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
4. Sono inoltre consentite brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
5. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa nel territorio comunale, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
6. Il trasporto funebre, il trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.

7. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4 del D.P.G.R. 8/08/2012 n. 7/R.
8. Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale dell'impresa funebre, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
9. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile, disinfettabile e devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
10. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.
11. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
12. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
13. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art. 16 - Orari e modalità per l'attività funebre

1. Il Comune fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri del culto.

Art. 17 - Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi delle caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.
2. Chi effettua il trasporto è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.
3. L'incaricato del trasporto è tenuto a valutare i rischi derivanti dalla specifica attività per la salute e sicurezza degli addetti e a darne comunicazione agli interessati, secondo quanto previsto dalla legislazione in materia e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.
4. Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi degli organi di Polizia Locale; la vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dall'A.S.L, anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.

Art. 18 – Esercizio, doveri professionali e comportamenti dell'impresa funebre

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza sul mercato.
2. La normativa vigente stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'attività d'impresa e responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
3. E' fatto obbligo dell'impresa informare l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepolture nonché i prezzi praticati e le relative tariffe cimiteriali in vigore nonché il rispetto del segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie.

4. L'affidamento del servizio avviene nella sede dell'impresa salvo che il committente ne richieda diversamente.
5. A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi e di onoranza funebre, è vietato effettuare trasporti in assenza delle prescritte autorizzazioni e non rispettare gli orari prestabiliti per l'arrivo della salma nonché la movimentazione del feretro impiegando meno di quattro operatori per salma di persona

PARTE TERZA

DEI CIMITERI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, INUMAZIONI, TUMULAZIONI e SEPOLTURE PRIVATE

DEI CIMITERI

Art. 19 - Cimiteri.

1. Nel territorio del comune sono previsti tre cimiteri: Cimitero di San Bernardo – Capoluogo – Cimitero di Frazione San Nazario e Cimitero di Frazione Vergne.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodici circa il grado di soddisfazione della cittadinanza e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.
3. Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.
4. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.
5. Il competente servizio dell'A.S.L. controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.
6. Solo il cimitero di San Bernardo – Capoluogo – dispone di un'area destinata alle inumazioni e dispersione delle ceneri nel rispetto del presente regolamento.
7. Le attività inerenti la sepoltura, la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri devono essere obbligatoriamente autorizzate dal Comune.
8. Nel caso in cui il Comune, con proprio personale e dietro incarico ricevuto dagli eredi e/o aventi causa del defunto, non potesse garantire la gestione delle operazioni cimiteriali, quali chiusura di loculi, ossari e urne cinerarie, inumazioni, estumulazioni esumazioni e traslazioni di salme, si potrà ricorrere ad imprese operanti nel settore, a condizione che siano in possesso dei requisiti di legge, le quali provvederanno ad i servizi sopra elencati, con oneri a carico degli eredi e/o aventi causa.

Art.20 - Camera mortuaria e Ossario Generale

1. I cimiteri comunali dispongono di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione; in esse vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.
2. Tale deposito non può superare la durata di cinque giorni e può comportare il pagamento di un canone giornaliero, se previsto dal tariffario.
3. Nel Cimitero di San Bernardo – Capoluogo - é istituito un ossario generale per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.

Arti.21 - Ammissione nei Cimiteri Comunali.

1. Nei cimiteri comunali sono ricevute e seppellite, senza alcuna distinzione:
 - ✓ le salme di persone residenti nel comune;
 - ✓ le salme delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- ✓ le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero comunale o aventi diritto alla concessione di un manufatto cimiteriale ai sensi del presente regolamento;
 - ✓ i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 DPR 285/90;
 - ✓ i resti mortali e le ceneri delle salme di cui ai punti precedenti.
2. In casi di assoluta eccezionalità la Giunta Comunale può deliberare di accogliere nel Cimitero salme di persone non aventi i requisiti suddetti.

Art. 22 - Atti a disposizione del pubblico.

1. Il Servizio Cimiteriale assicura l'informazione circa la gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonché alle ubicazioni dei defunti.
- ✓ E' altresì disponibile a disposizione del pubblico o di chi ne richiede accesso:
 - ✓ Copia del presente Regolamento, dei provvedimenti attuativi e del registro delle movimentazioni;
 - ✓ Piano regolatore cimiteriale vigente se adottato
 - ✓ Orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - ✓ Elenco delle edicole funerarie in stato di abbandono per i quali si darà corso alla decadenza;
 - ✓ Elenco dei loculi, cellette ossario in scadenza e i relativi piani operativi;
 - ✓ Ogni altro atto per il quale il presente Regolamento prevede la diffusione.

Art.23 - Accoglimento delle salme e seppellimento

1. Nessuna salma può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, salvo i casi previsti dall'art. 14 dell'Ordinamento di Stato Civile.

DELLE ESUMAZIONI e ESTUMULAZIONI

Art. 24 - Esumazione ed estumulazione ordinaria.

1. Le esumazioni ordinaria delle salme sepolte nel campo comune si eseguono dopo 15 (quindici) anni dalla loro inumazione, con spese a carico dei familiari, eredi e/o aventi causa.
2. Le esumazioni ordinarie dei nati morti può eseguirsi dopo 15 (quindici) anni dal seppellimento.
3. Le estumulazioni si eseguono ordinariamente allo scadere del periodo di concessione, salva la possibilità di estumulazione anteriore alla scadenza ai fini del trasferimento in altro luogo.
4. Qualora le salme estumulate si trovino completamente mineralizzate, si procederà all'immediata raccolta dei resti mortali e loro deposito secondo le volontà espresse da famigliari, eredi e/o aventi causa; se invece le salme non sono completamente mineralizzate devono essere inumate per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione della salma.
5. Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

Art.25 - Esumazione ed estumulazione straordinaria.

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura.
2. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dal competente servizio dell'A.S.L. di concerto con il magistrato.
3. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri è autorizzata a richiesta degli aventi titolo.

Art.26 - Estumulazioni d'Ufficio.

1. Su parere o richiesta del competente Servizio dell'A.S.L., il Sindaco può, per motivi di igiene segnalati anche dal Servizio Cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo loculo.

DELLE INUMAZIONI, TUMULAZIONI e SEPOLTURE PRIVATE

Art. 27 – Inumazioni

1. Nel cimitero di San Bernardo – Capoluogo – è prevista apposita area delimitata destinata per le inumazioni.
2. L'utilizzo delle fosse deve avvenire iniziando da una estremità dell'area e procedendo file per file in ordine progressivo fino alla totale capienza dell'area.
3. Ogni fossa viene contrassegnata con un cippo e/o croce da porti dopo la copertura della stessa con l'indicazione del cognome, nome, data di nascita e decesso del defunto.
4. Le singole fosse devono avere le seguenti caratteristiche:
 - ✓ deve essere scavata a due metri di profondità dal piano superficie del cimitero
 - ✓ Se la salma da inumare è di età inferiore di anni 10, la fossa deve avere una lunghezza di mt. 1,50 e una larghezza di mt. 0,50 con una distanza una dall'altra di mt. 0,50;
 - ✓ Per le altre salme, la fossa deve avere una lunghezza di mt. 2,20 e una larghezza di mt. 0,80 con una distanza una dall'altra di mt. 0,50;
5. Le salme destinate all'inumazione devono essere chiuse esclusivamente in una cassa di legno, senza l'uso della parte metallica e qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per il quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, l'inumazione è subordinata alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli opportunamente dimensionali ai fini di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Deposito il feretro nella fossa, questo verrà immediatamente riempito in modo che la terra asportata dalla superficie venga deposta attorno al feretro e quella asportata dalla profondità della fossa venga depositata in superficie.

Art. 28 – Tumulazione in loculi individuali

1. I loculi individuali vengono concessi dietro presentazione di apposita istanza e dietro il pagamento della tariffa vigente all'atto della richiesta e la successiva sottoscrizione dell'atto di concessione.
2. La concessione non può essere ceduta in alcun modo, né per qualsiasi titolo, pena la decadenza della stessa ed ha durata di anni 50 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione.
3. La concessione di loculi a tempo indeterminato o perpetui, concessi in data anteriore al 10.02.1976, si intendono confermate e valide con le seguenti limitazioni nella durata dalla data del 04.05.1983:
 - ✓ 30 anni per i loculi e gli ossari già occupati
 - ✓ 30 anni per loculi e gli ossari da occupare, decorrenti dalla data di decesso;
4. Ove sia decorso un anno dalla morte della persona a cui il loculo era stato concesso senza la sua avvenuta tumulazione, in assenza di rinuncia spontanea da parte degli aventi diritto, il loculo medesimo rientrerà nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario possa avanzare alcun diritto e rimborso;
5. In ogni loculo è possibile tumulare un solo feretro ad eccezione del caso in cui si tratti di quello di madre e figli entrambi deceduti al momento del parto.
6. È ammesso tumulare all'interno dello stesso loculo un feretro ed una casetta contenente resti mortali appartenenti a familiari o un'urna cineraria contenente le ceneri di un familiare.

7. E' possibile collocare, entro la capienza massima stabilita, una o più urne cinerarie all'interno dello stesso loculo, purchè appartenente alla stessa famiglia secondo i gradi stabiliti dal successivo art. 46 del presente Regolamento, in modo tale da evitare ogni sorta di movimentazione delle urne cinerarie già presenti all'interno del loculo stesso.

Arti. 29 – Tumulazione in cellette ossario

1. Le cellette ossario vengono concesse dietro presentazione di apposita istanza e dietro il pagamento della tariffa vigente all'atto della richiesta e con la successiva sottoscrizione dell'atto di concessione
2. La concessione non può essere ceduta in alcun modo, né per qualsiasi titolo, pena la decadenza della stessa ed ha durata di anni 50 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione
3. La concessione di cellette ossario a tempo indeterminato o perpetui, concessi in data anteriore al 10.02.1976, si intendono confermate e valide con le seguenti limitazioni nella durata dalla data del 04.05.1983:
 - ✓ 30 anni per i loculi e gli ossari già occupati
 - ✓ 30 anni per loculi e gli ossari da occupare, decorrenti dalla data di decesso;
4. Le ossa derivanti dalle operazioni di raccolta, se non destinate all'ossario comune, e se raccolte in cassette di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto e possono essere tumulate, così come le urne cinerarie, in:
5. Dette cassette così come le urne cinerarie possono essere tumulate in:
 - ✓ cellette ossario o sepolture private;
 - ✓ in loculi già occupati solo per i casi previsti dal presente regolamento;
 - ✓ consegnate per la traslazione fuori del cimitero, previo la richiesta ed il rilascio delle relative autorizzazioni necessarie.

Art.30 – Tumulazione in sepolture private

1. Il Comune concede per 99 anni a privati o a enti, l'uso temporaneo di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Possono altresì essere posti in concessione, con pari modalità, edicole funerarie già realizzate dal Comune. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.
2. La concessione di aree cimiteriali e di edicole funerarie è ammessa a favore di:
 - a) una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni
3. Fra i parenti del concessionario aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del precedente comma sono compresi:
 - ✓ gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - ✓ i fratelli e le sorelle consanguinee, cognati, cognate e i germani;
 - ✓ il coniuge con gli ascendenti;
 - ✓ generi e nuore;
4. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. I titolari di concessioni per sepolture private possono rinunciare volontariamente - a favore del Comune - parte della stessa e di cui non intendono più usufruire; il Comune rientrerà in pieno

possesso della parte recessa e provvederà alla stipula di una nuova concessione con i concessionari che intendono acquisire parte di quest'area con modalità.

7. E' autorizzata la tumulazione di salme in sepolture private ai non aventi diretto previo consenso del concessionario e autorizzazione da parte del Servizio Cimiteriale.
8. La concessione di aree a tempo indeterminato o perpetue, concesse in data anteriore al 10.02.1976, si intendono confermate e valide con le seguenti limitazioni nella durata dalla data del 04.05.1983:
 - ✓ 99 anni, a far data dalla sottoscrizione dell'atto di concessione, per le aree destinate alle sepolture per famiglia e collettività ed alle edicole funerarie del Comune

Art.31 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata.

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria, e dalla vigente normativa in materia.
2. Allo scadere delle concessioni, le stesse devono essere rinnovate dietro il pagamento della tariffa vigente al tempo della richiesta di rinnovo.
3. Le spese di manutenzione relative ai manufatti cimiteriali sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 32 - Collocazione di epigrafi ed arredi funebri sui loculi e cellette

1. I loculi individuali e le cellette ossario vengono consegnati completi di pietra, e sono consentite le sole iscrizioni relative alla salma da tumulare, secondo e caratteristiche di quelle già esistenti, oltre alla posa di accessori, preventivamente autorizzate dal competente Servizio Cimiteriale.
2. In caso di danneggiamento della lapide in caso di modifiche o integrazioni delle iscrizioni, già autorizzate dal Servizio Cimiteriale, la medesima andrà sostituita con altra identica e con costi a carico dei concessionari o eventuali loro eredi e aventi causa.
3. L'apposizione di epigrafi o arredi non conformi, non regolarizzate nel termine di 60 giorni, attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario di eliminare l'irregolarità.
4. L'installazione degli arredi e delle scritte di cui ai commi precedenti, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai concessionari e/o agli eredi del defunto o aventi causa.

Art. 33 — Cippo - Stele

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un manufatto costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Le caratteristiche del cippo/stele, le condizioni relative alla sua installazione, alla relativa iscrizione e successiva manutenzione deve seguire – per quanto possibile – le caratteristiche di quelle già presenti con relative spese a carico dei concessionari, eredi o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.34 - Deposito in loculi provvisori

1. Compatibilmente con la disponibilità, a richiesta dei familiari del defunto, il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo, quando ricorrano i seguenti casi:
 - ✓ per coloro che hanno richiesto in concessione un'area allo scopo di edificare una sepoltura privata purchè siano in corso o già autorizzati i lavori di costruzione;
 - ✓ per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private e sono già in possesso del titolo abilitativo per il periodo strettamente necessario al completamento dei lavori;
2. Detti loculi vengono concessi per anni 10 (periodo minimo per il rinnovo) previo il versamento della tariffa in vigore e dei diritti cimiteriali.

3. Qualora alla scadenza non venga data sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento e tumulazione della salma in loculo scelto dal comune; ogni spesa ed onere sono posti a carico dei familiari, eredi e/o aventi causa del defunto. Detta concessione è subordinata al pagamento del canone di concessione secondo le tariffe in vigore.
4. In caso di trasferimento della salma prima della scadenza prevista, non è prevista alcun rimborso per il periodo di mancato utilizzo.
5. La salma da collocare temporaneamente nei suddetti loculi deve essere racchiusa nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni e non sono ammesse scritte e ornamenti stabili.
6. Può essere autorizzata la tumulazione provvisoria in sepoltura di famiglia, previo il consenso del concessionario e relativa autorizzazione del Servizi Cimiteriale; in questo caso nessun canone è dovuto al Comune ad eccezione dei diritti cimiteriali.

Art.35 - Retrocessione di loculi, cellette e aree

1. Fatti salvi i casi di decadenza dalle concessioni per i quali non è riconosciuto alcun rimborso, il concessionario, suoi eredi e/o aventi causa, della concessione di un loculo, di una celletta ossario vo area cimiteriale che per qualsiasi motivo non intendano più usufruirne dovranno obbligatoriamente chiederne la retrocessione al Comune.
2. E' fatto assoluto divieto al concessionario, ai suoi eredi e/o aventi causa, cedere ad altro soggetto privato il loculo o la celletta ossario avuta in concessione: ogni eventuale cessione definitiva di tali manufatti fra privati è da ritenersi nulla da principio e improduttiva di effetti.
3. La domanda di retrocessione deve essere indirizzata al Sindaco del Comune e deve contenere gli estremi del contratto di concessione precedentemente stipulato.
4. Al rinunciante verrà riconosciuto un rimborso pari al 50% del prezzo versato all'atto della sottoscrizione della concessione, rapportato al periodo mancante alla scadenza naturale della concessione; la somma da rimborsare verrà formalizzata con provvedimento da parte del Responsabile del servizio cimiteriale.
5. Nessun rimborso è previsto in caso di retrocessione di cellette loculi, urne cinerarie.
6. Al concessionario, ai suoi eredi e/o aventi causa richiedenti la retrocessione non vengono in ogni caso rimborsate le spese contrattuali sostenute.
7. I manufatti cimiteriali retrocessi tornano nella disponibilità del Comune il quale potrà provvedere alla sottoscrizione di nuove concessioni.

Art. 36 - Rinnovo e scadenza delle concessioni

4. Il Comune provvede a ricordare agli interessati la scadenza delle concessioni delle sepolture individuali e collettive mediante avvisi da porre negli immediati pressi delle sepolture e all'ingresso del cimitero e in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, viene pubblicato l'elenco delle sepolture le cui salme saranno esumate o estumulate.
5. Gli eredi del concessionario e/o aventi causa hanno la facoltà di rinnovare la concessione fermo restando che qualora nessuno degli aventi diritto provveda in merito il Comune rientrerà in possesso del loculo o celletta ossario, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune e addebitando le eventuali spese sostenute per tali operazioni agli eredi se individuati o rintracciati.
6. I loculi individuali alla scadenza, possono essere rinnovati per i seguenti periodi
 - ✓ 10 anni, decorrenti dalla data di scadenza della concessione
 - ✓ 20 anni, decorrenti dalla data di scadenza della concessione
 - ✓ 30 anni, decorrenti dalla data di scadenza della concessionePer favorire il rinnovo delle concessioni viene applicata una riduzione sul prezzo vigente, proporzionata al periodo di rinnovo secondo le tariffe vigenti
7. E' altresì possibili effettuare il rinnovo per 50 anni sempre decorrenti dalla data di scadenza della concessione, secondo le tariffe in vigore al momento del rinnovo.

8. Per il rinnovo delle cellette ossario è previsto un unico periodo (50 anni) secondo le tariffe vigenti all'atto del rinnovo.

La domanda di rinnovo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza della concessione; oltre tale periodo verrà applicata una maggiorazione

Art. 37 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

Art. 38 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti e selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia tramite impresa regolarmente autorizzata al trattamento di tali materiali, con addebito delle operazioni a carico dei familiari dei defunti.
2. Eventuali oggetti o i ricordi di valore materiale ed affettivo rinvenuti sono consegnati ai familiari, eredi e/o aventi causa presenti al momento della esumazione o estumulazione, redigendo verbale di consegna controfirmato dal consegnatario.
3. In mancanza dei familiari, nel caso in cui i resti siano destinati all'ossario comune, i suddetti oggetti sono consegnati all'Ufficio di Polizia Municipale che li conserva a disposizione dei familiari per un anno. Alla scadenza di tale periodo tali oggetti possono essere alienati e le somme così ricavate essere utilizzate per il miglioramento del cimitero.

Art. 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, i suoi eredi e/o aventi causa sono obbligati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura individuale e/o privata ove, in difetto, potranno sospendersi gli ingressi delle salme.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione come previsto dal presente regolamento, la manutenzione della stessa può essere richiesta, da persone che vi abbiano sepolti i familiari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere di volta in volta.
3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.
4. Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del Comune in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.
5. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

PARTE QUARTA DELLE AREE CIMITERIALI e DECADENZA

DELLE AREE CIMITERIALI

Art.40 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione

1. I concessionari di aree cimiteriali per la costruzione di edicole funerarie, sono obbligati ad ultimare le opere entro il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa in materia.
2. Ogni edicola funeraria deve prevedere anche la disponibilità di un'ossario.
3. Le norme relative alle modalità, ai termini di costruzione e sistemazione nonché ogni altro adempimento a carattere tecnico sono contenuti nel presente regolamento e nella normativa vigente che i concessionari sono tenuti a rispettare ed osservare.
4. Se il concessionario non termina la costruzione dell'edicola funeraria entro il termine previsto, l'Amministrazione, pronuncia la decadenza della concessione e ne rientra nel pieno possesso.

5. Restando salvo il diritto di proprietà sulle costruzioni e manufatti eseguiti, la loro asportazione deve essere effettuata nel termine perentorio di mesi 2 (due) dalla decadenza della concessione. Decorso tale termine il Comune incamera a demanio comunale le opere eseguite.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Resta inteso che durante la ricorrenza della festività dei Santi, i lavori autorizzati devono essere sospesi e l'area oggetto dell'intervento deve essere decorosamente cintata e sistemata.
8. Per ogni altro aspetto legato alla costruzione di sepolture private, si rinvia al vigente Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 41 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata.

1. Al termine di un periodo minimo della durata di 40 anni per la tumulazione e di 15 anni per l'inumazione, il concessionario ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme, finalizzata alla raccolta delle ossa.
2. Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria e a quanto previsto dal presente regolamento per le sepolture individuali.

Art. 42 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. Le operazioni inerenti la movimentazione di salme, di resti e di ceneri tumulate in sepoltura privata, sono soggette obbligatoriamente alla preventiva autorizzazione del servizio cimiteriale e, ove previsto, di quelle degli organi sanitari competenti.

Art. 43- Subentro nella titolarità della concessione

1. E' fatto divieto il trasferimento totale o anche parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione sottoscritta.
2. In caso di decesso del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi e/o aventi causa i quali devono richiedere il trasferimento della titolarità della concessione oggetto del subentro. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti o nuovi titolari.
3. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
4. Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 285/90 non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.
5. Qualora il titolare della concessione sia un ente non è consentito alcun trasferimento o subingresso nella titolarità della concessione, senza il parere del Comune.

Art. 44 - Interventi edilizi sulle sepolture private

1. A seguito della sottoscrizione dell'atto di concessione di un'area per la realizzazione di sepoltura privata, il concessionario presenta all'ufficio tecnico comunale il progetto e la documentazione necessaria per la realizzazione della stessa.
2. La procedura prevista al comma precedente si applica anche in caso di istanze di ripristino o ristrutturazione di sepolture private.

Art.45 – Rinuncia su aree libere da costruzione.

1. E' facoltà del concessionario, dei suoi eredi e/o aventi causa, qualora non sia ancora iniziata l'edificazione dell'edicola funeraria e non ve ne sia più interesse, rinunciare all'atto di concessione dell'area cimiteriale.
2. Al rinunciante dell'area verrà rimborsata una somma stabilita dalla Giunta Comunale;
3. Con la restituzione della somma di cui al comma precedente, il Comune rientra nel pieno possesso dell'area cimiteriale che potrà nuovamente riassegnare a terze persone.

Art. 46 - Rinuncia su aree libere e con parziale o totale costruzione

1. E' facoltà del concessionario, i suoi eredi e/o aventi causa, qualora non sia ancora iniziata l'edificazione dell'edicola funeraria, rinunciare all'atto di concessione dell'area cimiteriale.
2. Al concessionario, i suoi eredi e/o aventi causa, che abbiano già iniziato le opere di edificazione e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere, hanno facoltà di rinunciare alla concessione.
3. La Giunta Comunale determinerà gli indennizzi da riconoscere al rinunciante sia per le aree libere che per le aree con parziale o totale costruzione.
4. Con la formalizzazione dell'indennizzo, l'area retrocessa rientrerà nella piena disponibilità del Comune che potrà nuovamente cederla in concessione ad eventuali richiedenti.
5. Le aree oggetto di rinuncia dovranno essere libere da salme al momento della richiesta di rinuncia con oneri a carico del concessionario rinunciante, pena il non accoglimento della medesima.

DELLA DECADENZA

Art. 47 – Decadenza delle concessioni e procedure successive

1. La decadenza delle aree cimiteriali, oltre che per espressa rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:
 - quando la sepoltura risulti in stato di abbandono, incuria o siano trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione;
 - per decesso del concessionario, se gli eredi e/o aventi causa non hanno presentato apposita istanza di subentro nella titolarità;
 - quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.
2. La pronuncia della decadenza della concessione di cui al comma precedente è adottata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa diffida al concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa e, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida, per il periodo di 90 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune, a quello del Cimitero e nei pressi del manufatto oggetto della decadenza;
3. Trascorsi senza esito novanta giorni dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
4. Pronunciata la decadenza, il manufatto rientra nella piena disponibilità del Comune ed – in caso di irreperibilità accertata del concessionario, suoi eredi e/o aventi causa - il Servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente tumulati o inumati.
5. Nel caso di indisponibilità degli spazi di cui al precedente comma, potrà essere disposta la tumulazione in loculo nelle disponibilità del Comune, rientrante nel lotto di meno recente costruzione, partendo dalla fila più alta.
6. Le opere realizzate sulle aree decadute rientrano nella piena disponibilità del Comune che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione oppure provvedere al loro restauro o demolizione.
7. Qualora, durante l'espletamento delle operazioni di cui ai precedenti commi, il concessionario, i eredi e/o aventi causa di concessionari di aree decadute avanzassero pretese e/o richieste, la Giunta Comunale potrà addebitare agli stessi le spese già sostenute ed imporre agli aventi diritto il ripristino dello stato dei luoghi.

PARTE QUINTA

DELLA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 48 – Nome Generali

1. La cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri è disciplinata dal presente regolamento nonché dalla seguente normativa vigente:

- Legge 30.03.2001 n. 130 – “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Legge Regionale – Piemonte – 31.10.2007 n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”
- Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 “Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/90 – Circolare Esplicativa”;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 “Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/90 – Circolare Esplicativa”

DELLA CREMAZIONE

Art. 49 – Disciplina della cremazione

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi eredi legittimi, l’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, dietro presentazione di apposita domanda di autorizzazione contenente le generalità del richiedente, del defunto nonché l’espressa volontà del defunto di essere cremato.
2. Per ogni cremazione, l’Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri nonché annota, in apposito registro, tutte le autorizzazioni rilasciate, la destinazione delle ceneri nonché le successive variazioni.
3. Al fine di assicurare l’identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo deperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire al termine del processo di cremazione, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
4. In caso di cremazione sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o di altro idoneo materiale al fine di ridurre i tempi di cremazione e fumi inquinanti.
5. Le relative tariffe per la cremazione sono determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 50 – Caratteristiche dell’urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinata alla conservazione, devono essere raccolte in apposita urna cineraria realizzata con materiale non deperibile in relazione alla loro effettiva destinazione.
2. L’urna contenente le ceneri deve essere chiusa con saldatura o a mezzo di collanti di sicura e durata presa e deve recare all’esterno cognome, nome, data di nascita e decesso del defunto.

DELLA CONSERVAZIONE

Art. 51 – Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto delle volontà manifestate del defunto o suoi eredi legittimi, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - tumulate in sepolture private, loculi individuali e cellette ossario;
 - inumate nell’area destinate alle inumazioni;
 - dispersi nei luoghi consentiti dalla vigente normativa
 - affidate per la conservazione a familiare o altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto o suoi eredi non abbiano manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono raccolte in un’urna come previsto dal vigente regolamento ai fini della tumulazione, inumazione o affidamento ai familiari.

Art. 52 – Conservazione dell’urna

1. La conservazione dell'urna ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale dello stesso; in difetto dovrà essere indicata l'abitazione nel quale le ceneri vengono conservate.
2. L'affidatario dell'urna è tenuto a comunicare al comune il luogo e le modalità con cui sono conservate le ceneri, ne assicura la diligente custodia garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali ed è fatto divieto la manomissione della stessa e dei suoi sigilli.
3. In caso di variazione anagrafica dell'affidatario, dovrà comunicare il trasferimento dell'urna in altro comune sia nei confronti del comune di provenienza che nel comune di destinazione.
4. L'urna non può essere consegnata, anche temporaneamente, ad altra persona per la conservazione senza la prescritta autorizzazione comunale e devono essere rigorosamente rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
5. L'ufficiale dello stato civile ove ha la residenza anagrafica l'affidatario, può espletare verifiche straordinarie sulla conservazione dell'urna.

DELL' AFFIDAMENTO

Art. 53 – Affidamento e consegna delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinata dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della volontà del defunto comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dal coniuge o dai soggetti indicati al successivo art. 53 e manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillati come previsto nell'art. 49.
3. Il trasporto delle predette urne non è soggetto ad alcune misure precauzionali igienico-sanitarie necessarie per il trasporto delle salme, fatte salve eventuali prescrizioni richieste dall'autorità straniera.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando via sia espressa volontà del defunto o richiesta da parte dei soggetti individuati dall'art.53
5. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedente tumulate o per ceneri di salme derivanti da esumazioni e estumulazioni.
6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo all'affidamento, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero con addebito dei relativi diritti agli affidatari.
7. L'affidatario deve presentare domanda all'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o ove sono tumulate le ceneri il quale provvede al rilascio delle relative autorizzazioni.
8. L'affidamento delle ceneri ai famigliari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura provata.

Art. 55 – Iscrizioni ad associazioni.

1. Per coloro, i quali, al momento del decesso, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o dispersione, è necessario presentare una dichiarazione sottoscritta dall'associato o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulta la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse e con l'indicazione del soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 55 – Mancata individuazione dell'affidatario o incaricato della dispersione.

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri o la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - Coniuge, in difetto dal parente più prossimo, individuato secondo l'art. 74 del C.C.;
 - dall'esecutore testamentario;
 - dal rappresentante legale di associazione cui il defunto era iscritto;
 - dal tutore del minore o interdetto;

- in mancanza dei soggetti di cui ai punti precedenti, dal personale autorizzato dal comune;
2. Qualora, in assenza o difetto del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza e con atto scritto reso davanti a pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per la conservazione del proprio domicilio o per la dispersione.
 3. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, verrà individuata, all'interno del cimitero, apposita area dove apporre un'apposita targa recante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.
 4. Per l'affidamento delle ceneri devono essere corrisposti i diritti cimiteriale determinati dalla Giunta Comunale.

Art. 56 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

1. Nel caso l'affidatario, i suoi eredi e/o aventi causa intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, dovrà essere presentata istanza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove ha la residenza anagrafica l'affidatario e detto recesso viene annotato apposito registro.
2. Le ceneri potranno essere disperse secondo le modalità del precedente art. 54 o tumulate nel cimitero in apposita cella ossario, previo il pagamento dei diritti cimiteriali dovuti.
3. Le urne rinvenute da terze persone vengono consegnate al comune del luogo ove sono rinvenute per i provvedimenti di competenza.
4. Sia per le urne cinerarie provenienti da rinvenimenti che da affidamenti, cui non è stato possibile individuare eredi e/o aventi causa, il Comune provvede unicamente alla loro dispersione nell'area all'interno del cimitero, senza la collocazione di apposita targa identificativa.

DELLA DISPERSIONE

Art. 57 – Luogo e Dispersione delle ceneri.

1. In presenza della volontà espressa del defunto o degli incaricati come previsto dall'art. 53, le ceneri possono essere disperse nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero, in natura, ove consentito e in aree private.
2. La dispersione in natura, nell'alveo dei fiumi e torrenti, può avvenire esclusivamente in tratti liberi da natanti, manufatti o in aree naturali collocate ad una distanza di 200 metri da centri ed insediamenti abitativi.
3. La dispersione in aree private deve avvenire in luogo all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro; è vietata la dispersione nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice delle Strada), in edifici o altri luoghi chiusi ad esclusione nei cinerari previsti nei cimiteri.
4. L'incaricato della dispersione, individuato nel precedente art. 53, e consapevole che la dispersione delle ceneri non autorizzata o effettuata con modalità diverse da come indicato dal defunto costituisce reato, deve comunicare al Comune di destinazione delle ceneri, con 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle stesse che deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di consegna dell'urna cineraria.
5. La dispersione delle ceneri può essere anche autorizzata per ceneri già tumulate o per ceneri derivanti dalla cremazione di salme già tumulate, nel rispetto di quanto indicato nei commi precedenti.

Art. 58 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

1. Nel caso l'affidatario, i suoi eredi e/o aventi causa intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, dovrà essere presentata istanza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove ha la residenza anagrafica l'affidatario e detto recesso viene annotato apposito registro.
2. Le ceneri potranno essere disperse secondo le modalità del precedente art. 54 o tumulate nel cimitero in apposita cella ossario, previo il pagamento dei diritti cimiteriali dovuti.
3. Le urne rinvenute da terze persone vengono consegnate al comune del luogo ove sono rinvenute per i provvedimenti di competenza.

4. Sia per le urne cinerarie provenienti da rinvenimenti che da affidamenti, cui non è stato possibile individuare eredi e/o aventi causa, il Comune provvede unicamente alla loro dispersione nell'area all'interno del cimitero, senza la collocazione di apposita targa identificativa.

PARTE SESTA

DI POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO, IMPRESE DI COSTRUZIONE e MANUTENZIONE DI OPERE

Art. 59 - Orari dei cimiteri e divieti

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo orari esposti ad ogni ingresso.
2. Nei cimiteri è vietato:
 - introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo nonché depositare addobbi floreali di dimensioni non consone al luogo del deposito e che possono arrecare fattori di pericolo e pubblica sicurezza;
 - tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
 - introdurre animali;
 - depositare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori per i rifiuti;
 - calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi;
 - effettuare operare volantinaggio ed esercitare qualsiasi opera di commercio;
 - assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli eredi e/8 aventi titolo;
 - accedere nei cimiteri fuori dagli orari di apertura salvo specifica autorizzazione;
 - introdurre biciclette, motocicli,

Art. 60 - Dell'impresa cimiteriale

1. L'attività di impresa cimiteriale si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dai regolamenti e da altra normativa comunale.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e libertà di concorrenza sul mercato.
3. L'impresa cimiteriale svolge attività economica volta alla costruzione o sistemazione per conto dei privati nei modi e termini di cui al presente regolamento, rimanendo responsabile di danni a persone o cose causati dalla propria attività all'interno dei cimiteri in solido con i concessionari.

Art. 61 - Disciplina e Responsabilità delle attività delle imprese all'interno del Cimitero

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura e/o manutenzione senza la preventiva approvazione del progetto relativo e senza il rilascio dell'autorizzazione del competente ufficio comunale.
2. Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.
3. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato ed è fatto divieto occupare ulteriori spazi senza autorizzazione.
4. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, se del caso, ripristinare il suo lo non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso.
5. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero al termine della giornata lavorativa e se depositati all'interno del comune in area appositamente delimitata;
6. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.

7. È vietato costruire o collocare baracche o depositi.
8. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero.
9. Le ditte che operano all'interno del cimitero hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

PARTE SETTIMA DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 63 – Servizio Illuminazione Votiva

1. Presso il Cimitero di Narzole capoluogo è attivo il servizio di illuminazione votiva per i loculi, cellette ossario e tombe di famiglia.
2. Il servizio viene svolta direttamente dal Comune o può anche essere dato in concessione a terze persone.

Art. 64 – Attivazione e disdetta del Servizio

1. La domanda di attivazione e disdetta del servizio di illuminazione votiva deve essere presentata al Servizio Cimiteriale del Comune da parte dei familiari del defunto
2. In caso di servizio concesso in appaltato la domanda di cui al precedente comma 1) deve sempre essere presentata al Servizio Cimiteriale del Comune che provvederà all'inoltro al concessionario appaltatore.

Art. 65 – Costi del servizio

1. Le tariffe del servizio di illuminazione votiva vengono determina dalla Giunta Comunale e verranno rimosse direttamente dal Comune se il servizio è gestito direttamente o dal concessionario appaltatore se il servizio è concesso in appalto.
2. Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione con cadenza annuale secondo quanto determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 66 – Appalto del Servizio

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere in appalto a terze persone il servizio di illuminazione votiva secondo le procedure previste dalla vigente normativa.
2. Le modalità e forme di esecuzione del servizio saranno disciplinate da apposito contratto sottoscritto dalle parti.

PARTE OTTAVA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 - Normativa

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:
 - Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/1990
 - TULPS n. 1265/1934 Legge 30.03.2001 n. 130 – “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
 - Legge Regionale – Piemonte – 31.10.2007 n. 20 “ Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”
 - Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 “Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/90 – Circolare Esplicativa”;

- Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 “Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/90 – Circolare Esplicativa”

Art. 68 - Norme transitorie e finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dell'esecutività del provvedimento di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa e legislazione vigente in materia.
3. Il comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà e dignità delle persone fisiche e nel rispetto del nuovo codice di protezione dei dati persona